

Ref. [redacted] / 2010

[redacted] R. G. A. C.



TRIBUNALE DI TARANTO

Il Tribunale di Taranto,

seconda sezione civile, nella persona del Giudice unico dr. Luca Ariola, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.2.2010, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso *ex art. 702bis* c.p.c. proposto da

**IL CASO.it**

[redacted], in persona dell'amministratore pro tempore sig. [redacted] [redacted] [redacted], con sede in Taranto alla [redacted] [redacted] (cod. fisc.: [redacted]), elettivamente domiciliata in Taranto, alla via Campania n. 187/b, presso lo studio dell'avv. Annabella Trisolini, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Alessandro Greco, giusta procura a margine del ricorso;

attrice

nei confronti di

[redacted], nato a [redacted] (TA) [redacted] (cod. fisc.: [redacted]), [redacted], nata a [redacted] (TA), il [redacted] (cod. fisc.: [redacted]) e [redacted], nato a Taranto [redacted] (cod. fisc.: [redacted]), tutti residenti in Taranto alla via [redacted] ed elettivamente domiciliati in Taranto, alla via [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted], che lo rappresenta e difende giusta procure in calce alle copie notificate del ricorso introduttivo;

convenuti

\*\*\*\*\*

Occorre innanzitutto premettere che il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702bis ss. c.p.c., introdotto dalla legge n.

1 IL GIUDICE UNICO  
dr. Luca Ariola

69/2009, è un procedimento a cognizione piena ma a struttura semplificata, atteso che il requisito della sommarietà riguarda le forme attraverso le quali si svolge il processo (la cui scelta è sostanzialmente rimessa alla valutazione del giudice, salvo l'includibile limite del rispetto del contraddittorio), ma non il contenuto dell'accertamento posto a base della decisione, il quale accertamento deve invece tendere alla verifica della fondatezza delle allegazioni di parte in termini di verità (processuale) e non già di mera verosimiglianza.

### **IL CASO.it**

Deve rilevarsi, difatti, che, sebbene l'art. 702ter, 5° comma, c.p.c., richiami quasi testualmente la norma di cui all'art. 669sexies, 1° comma, c.p.c., la diversità del contenuto della cognizione rispetto al procedimento cautelare uniforme si giustifica pienamente ove si consideri il fatto che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario – oltre ad essere immediatamente esecutiva ed a costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione – è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. (v. art. 702quater c.p.c.) e non presenta i caratteri di una (seppur solo eventuale) strumentalità rispetto ad altro giudizio.

Va affermato, quindi, che la sommarietà del procedimento deve intendersi riferita essenzialmente alla fase istruttoria, nel senso che essa deve essere semplice e concentrabile in tempi ristretti, altrimenti il giudice è tenuto a "convertire il rito" fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..

È utile precisare, inoltre, che le esigenze di rapidità e di semplificazione che governano la fase istruttoria non consentono di limitare l'applicabilità del rito sommario alle sole controversie in cui l'istruttoria si risolve nella mera acquisizione delle prove precostituite, atteso che, siccome l'art. 702ter c.p.c. permette al giudice di procedere nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto, deve reputarsi senz'altro consentita l'assunzione di prove di tipo diverso da quelle documentali, altrimenti tale disposizione non avrebbe alcun significato pratico.

In tale ottica può quindi affermarsi che, quantunque l'ambito elettivo di applicazione del procedimento sommario sia quello dei giudizi in cui

l'accertamento dei fatti è fondato sui documenti prodotti dalle parti, l'istruttoria possa consistere anche nell'assunzione di prove costituende, come la testimonianza (a condizione che pochi siano i fatti da accertare attraverso tale mezzo di prova e pochi siano anche i testi da escutere), ed anche nell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, purché avente ad oggetto la valutazione di fatti di non particolare complessità e tali da non richiedere indagini prevedibilmente lunghe.

Tanto premesso, passando al caso in esame, va rilevato che la società attrice, assumendo di essere proprietaria dell'immobile in questione e che lo stesso era occupato *sine titulo* dai convenuti, ne ha chiesto il rilascio in proprio favore.

### **IL CASO.it**

I convenuti hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso deducendo che esso difettava dell'invito a comparire di cui all'art. 163, 3° comma, n. 7), c.p.c., sicché, in applicazione dell'art. 164 c.p.c., l'atto introduttivo doveva essere dichiarato nullo.

L'eccezione deve essere respinta, dal momento che: *a)* da un lato, la mancanza dell'avvertimento determina, in caso di costituzione del convenuto, non certo l'inammissibilità della domanda, bensì la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo, con fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione (come previsto dal terzo comma dell'art. 164 c.p.c.); *b)* in ogni caso, nella parte finale del ricorso è contenuto l'invito alla controparte a costituirsi entro il termine che sarebbe stato stabilito dal giudice con l'espreso avvertimento che la costituzione tardiva avrebbe determinato le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 702bis, commi 4 e 5, c.p.c. Ne consegue che il ricorso introduttivo soddisfa *ictu oculi* i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 702bis cit.

Sempre in via preliminare i convenuti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso deducendo che la cognizione della controversia in oggetto non è attribuita al Tribunale in composizione monocratica, in quanto nella specie troverebbe applicazione il rito cd. societario o commerciale.

A tale riguardo è agevole osservare che: *a*) il d. l.vo 5/2003 è stato abrogato dalla legge n. 69/2009 con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima (cioè dal 4 luglio 2009), e dunque in epoca antecedente al deposito del ricorso (che è avvenuto il 6.11.2009); *b*) la domanda proposta dalla società attrice è finalizzata ad ottenere il rilascio del bene asseritamente occupato senza titolo dai convenuti, per cui la scelta di utilizzare il rito sommario (che è applicabile, come noto, soltanto alle controversie in cui il tribunale è chiamato a decidere in composizione monocratica) appare incensurabile.

I convenuti avevano peraltro chiesto l'autorizzazione a chiamare in garanzia i terzi [redacted] e [redacted], ma tale istanza è stata già disattesa con decreto del 27.1.2010 in considerazione della tardività della costituzione dei convenuti. In questa sede, quindi, è sufficiente evidenziare nuovamente che l'udienza di comparizione era fissata per il 3.2.2010 e che la costituzione è avvenuta il 25.1.2010, cioè oltre il termine sino a dieci giorni prima dell'udienza assegnato con il decreto di fissazione del 16.11.2009.

### **IL CASO.it**

Nel merito, poi, i convenuti si sono difesi evidenziando che tra la presente controversia ed un altro giudizio pendente davanti a diversa sezione di questo tribunale vi sarebbe un nesso di pregiudizialità logico-giuridica che giustificerebbe la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del primo.

Secondo quanto esposto dai convenuti nell'atto introduttivo dell'altro giudizio (integralmente riportato nella comparsa di costituzione depositata nell'ambito di questo procedimento e comunque versato nella produzione di parte) il trasferimento delle quote della società (attuale) attrice, prima possedute da [redacted], sarebbe il frutto di un complesso meccanismo negoziale attraverso il quale – mediante una duplice simulazione relativa concernente due contratti tra loro cronologicamente assai ravvicinati – sarebbe dovuto avvenire verso il pagamento di un corrispettivo pari ad € 650.000,00, a fronte del quale l'effettivo acquirente

delle quote avrebbe corrisposto l'importo di € 243.000,00, rimanendo così debitore della residua somma di € 407.000,00.

Ad avviso del giudicante, il prospettato nesso di pregiudizialità non può ritenersi effettivamente sussistente.

Occorre al riguardo ricordare che, per consolidata acquisizione giurisprudenziale, la sospensione necessaria del processo è configurabile solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero – siccome la *ratio* dell'art. 295 c.p.c. consiste nell'esigenza di evitare un conflitto di giudicati – quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione di un'altra e l'accertamento di tale antecedente sia in questa richiesto con efficacia di giudicato (v. tra le tante Cass. n. 18336/2006).

### **IL CASO.it**

Nella specie, come si evince chiaramente dalla lettura della citazione introduttiva della causa promossa dagli attuali convenuti, il *petitum* della domanda consiste nella richiesta di condanna delle controparti, previo accertamento delle simulazioni parziali denunciate dagli instanti e dell'accordo dissimulato sotteso al trasferimento, -al pagamento del prezzo residuo di € 407.000,00. Ciò si desume, oltre che dalle conclusioni dell'atto, anche da quanto affermato nella quart'ultima pagina dello stesso, laddove testualmente si afferma: <<Pertanto il saldo residuo del prezzo di vendita delle quote sociali pari ad € 407.000,00 (€ 650.000,00 - € 243.000,00) costituisce il petitum della presente domanda di condanna rivolta alle persone fisiche chiamate in causa ...>>

Si tratta, dunque, di un'azione volta ad ottenere l'adempimento del contratto dissimulato e non già a rimuoverne gli effetti mediante, ad esempio, la risoluzione per grave inadempimento (mancata corresponsione di buona parte del prezzo).

Ovvio corollario di tale constatazione è che tra i due giudizi è possibile configurare alcun nesso di pregiudizialità logico-giuridica (da intendersi nel senso sopra chiarito), giacché l'eventuale accertamento della

dedotta simulazione e l'ipotetica condanna dei reali acquirenti al pagamento del prezzo residuo non può costituire l'antecedente logico-giuridico della presente controversia, la quale ha ad oggetto, come accennato all'inizio, esclusivamente la domanda di rilascio di un immobile detenuto *sine titulo*.

Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione della regola contenuta nell'art. 2967 c.c., la parte che agisce per il rilascio del bene asseritamente detenuto senza titolo deve solo dimostrare l'esistenza del proprio diritto (anche se, come è ovvio, non è necessario la *probatio diabolica* tipica dell'azione di rivendica, atteso che l'accertamento della proprietà non costituisce l'oggetto principale del giudizio); per contro, il convenuto è tenuto a dimostrare l'esistenza di un titolo che ne legittimi la detenzione anche nei confronti del titolare del diritto azionato.

Nella specie, essendo pacifico che il compendio immobiliare in questione è di proprietà della società attrice (non avendo i convenuti sollevato alcuna specifica contestazione al riguardo), va rilevato che gli occupanti non hanno provato l'esistenza di un titolo che ne legittima la detenzione.

### **IL CASO.it**

I convenuti sostengono, difatti, che, in base alla convenzione del 7.11.2006, essi si sarebbero riservati il diritto di mantenere la disponibilità dell'immobile in questione sino a quando la parte acquirente (cioè l'██████████ s.r.l.) avesse completamente adempiuto le prestazioni assunte a proprio carico.

Ora, a parte il fatto che dell'esistenza di tale clausola pattizia – invero contestata dalla controparte – i convenuti non hanno fornito alcuna prova, va rilevato che, in base a quanto risulta dalla comparsa di costituzione, il diritto di occupare l'immobile era stato riservato in favore della ██████████ s.r.l. e non della persona fisica del socio ██████████ e dei suoi familiari.

Come esattamente rilevato dalla difesa di parte attrice all'udienza del 3.2.2010, difatti, si tratta di soggetti del tutto distinti dal punto di vista giuridico, sicché è evidente che, da un lato, la società ricorrente ha diritto di ottenere la disponibilità del bene di cui è proprietaria, e che, dall'altro, i

convenuti non hanno alcun titolo che ne giustifichi l'occupazione. È la società, difatti, a rivendicare il proprio diritto di rientrare nel possesso dell'immobile in questione, e non certamente i suoi soci ovvero le persone fisiche che la amministrano.

### IL CASO.it

Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, è chiaro che la presente causa può essere decisa allo stato degli atti, senza necessità di alcun approfondimento istruttorio. Ne consegue che il procedimento sommario di cognizione è sicuramente ed utilmente esperibile, potendo la controversia essere risolta sulla scorta della sola documentazione in atti.

In accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, dunque, deve essere ordinato ai sig.ri ~~Antonio Rossi~~, ~~Anna De Luca~~ e ~~Giuseppe Rossi~~ di rilasciare in favore della ~~XXXXXX~~ s.r.l. l'immobile sito in ~~San Vito~~ (TA) alla via ~~San Vito~~ di ~~San Vito~~ e composto da due campi di calcetto, una struttura frangisole, e due palazzine di servizi.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dei convenuti. La liquidazione è affidata al seguente dispositivo.

### P Q M

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna ~~Rossi Antonio~~, ~~De Luca Anna~~ e ~~Rossi Giuseppe~~ a rilasciare in favore della ~~XXXXXX~~ s.r.l. l'immobile sito in ~~San Vito~~ (TA) alla via ~~San Vito~~ di ~~San Vito~~ e composto da due campi di calcetto, una struttura frangisole, e due palazzine di servizi;
- 2) condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi € 1.587,32 (di cui: € 1.000,00 per onorario, € 381,00 per diritti ed € 206,32 per spese), oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

Taranto, 1° marzo 2010.

Depositato in Cancelleria

il 2 - MAR. 2010



IL CANCELLIERE C1  
Paolo ROCCA

Il giudice  
dr. Luca Ariola  
*Luca Ariola*

7 IL GIUDICE UNICO  
dr. Luca Ariola

*P.C. 2-3-010  
Palazzo com.  
GA*